



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-

In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22668 del R.olo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 20/11/2014, vertente

TRA

SOCIETA' ASSICURATRICE

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, SOCIETA' ASSICURATRICE evocava in giudizio Banca _____, esponendo che: 1) in data 29/10/2008 aveva chiesto a Banca emittente _____ l'emissione di assegno bancario non trasferibile n. 9102227867-05 dell'importo di € 8.000,00 intestato a BENEFICIARIO _____; 2) detto

assegno, inviato al predetto a mezzo posta, era stato negoziato dalla banca convenuta a seguito dell'apposizione di doppia sottoscrizione per traenza e per quietanza e addebitato sul conto corrente intestato alla compagnia assicurativa; 3) le firme erano state disconosciute dal legittimo destinatario in sede di denuncia alla stazione dei Carabinieri di Ospitaletto D'Alpino, denunciando un incasso fraudolento; 4) la compagnia assicurativa conseguentemente aveva dovuto effettuare il nuovo versamento della somma a mezzo di bonifico.

Tanto premesso, deduceva che, stante l'omesso accertamento dell'identità della legittimazione del soggetto al quale era stato accreditato l'assegno, la banca convenuta aveva violato in sede di negoziazione l'art. 43, co. 2, del R.L. 1.36/1923, effettuando l'irregolare pagamento e provocando l'addebito sul conto corrente intestato alla compagnia istante della somma portata dell'assegno non trasferibile.

Concludeva, pertanto, per la declaratoria della responsabilità della banca convenuta per l'effettuazione del pagamento a soggetto non legittimato e per la condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva Banca [redacted] la quale si opponeva all'avversa domanda, chiedendone l'integrale rigetto.

Instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..

Indi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.

DIRITTO

1. Secondo l'account attoreo, la responsabilità della banca convenuta risiederebbe nel difetto di professionalità in fase di accertamento di identificazione del beneficiario dell'assegno circolare n. 9102227867-05 dell'importo di € 8.000,00, di cui beneficiario era [redacted] e che invece – secondo la denuncia di quest'ultimo – sarebbe stato incassato da un terzo, presentatosi sotto la falsa identità dello stesso BENEFICIARIO

Non si discute, pertanto, né di un'alterazione delle caratteristiche fondamentali dell'assegno, né del pagamento ad un soggetto che ha speso un'identità diversa dal beneficiario, ma la questione oggetto della disputa discende dalla sostituzione di persona, a seguito di falsificazione della sottoscrizione, da qui

l'invocata responsabilità della banca per difetto di adeguate attività di identificazione e controllo in sede di presentazione del titolo per l'incasso.

Il caso che si pone all'esame è disciplinato nel R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 1, secondo cui l'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Il prenditore non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per il quale non può ulteriormente girarlo.

Il secondo comma precisa poi che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

2. L'interpretazione della suddetta norma è stata scandagliata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale presenta invero posizioni diversificate, che è necessario richiamare anche in una prospettiva diacronica.

2.1 In un primo momento, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui al pagamento dell'assegno non trasferibile si applica il principio di cui all'art. 1992 c.c., che rende liberato il pagamento eseguito senza dolo o colpa grave a favore di colui che in seguito a diligente identificazione è parso legittimo portatore, con la precisazione che l'osservanza dell'obbligo di diligenza va accertata non in base a parametri fissi ed astratti, ma con riferimento al caso concreto e di tale accertamenti deve essere dato conto in motivazione (cfr. Cass. n. 7658/1997, confermata da Cass. n. 18113/2004).

In proposito, secondo l'impostazione della banca convenuta, le parole "a persona diversa dal prenditore" contenute nell'art. 1992 c.c. vanno riferite, quindi, non alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, nel senso che occorre fare riferimento all'identità dell'identità in coerenza con il beneficiario del titolo.

2.2 Successivamente, l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18542/2006; Cass. n. 1.0118/2005; Cass. n. 3654/2003) in ordine al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 1, si è attestato nel senso che la richiamata norma *disciplina in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell'art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. È invero la*

banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prendifore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell'obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43" (in tal senso, Cass. n. 22816/20120, confermata in ultimo da Cass. n. 18183/2014).

2.3 Ma neppure questo orientamento, che sembra fissare una responsabilità ex lege a carattere oggettivo in quanto prescindente dal profilo della colpa, è univoco, dovendosi dare conto di ulteriori autorevoli pronunce che evidenziano come la responsabilità dell'istituto di credito, quale giratario per l'incasso, vada ravvisata, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 nella mancata diligenza nell'identificazione del soggetto all'ordine del quale era stato emesso il titolo; e ciò in ragione della violazione dell'obbligo professionale di protezione incombente all'Istituto di credito.

Giova a questo punto richiamare le più recenti pronunce dell'orientamento di legittimità in esame (cfr. Cass. n. 6513/2011 e n. 20292/2011), alla cui stregua <<Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la correttezza della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche

sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche>>>.

3 Questo giudice aderisce e fa proprio l'ultimo orientamento richiamato, ritenendolo più aderente alla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale attribuita all'art. 43 citato, da interpretarsi, quindi, sistematicamente con l'art. 1218 c.c..

A tal fine, la giurisprudenza in ultimo esaminata, richiamata anche agli effetti dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., precisa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza sulla natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità di cui trattasi hanno, con la sentenza 26.6.2007 n. 14712, affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla Legge Assegni, art. 43 (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di natura circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale; avendo la banca un obbligo professionale di protezione - obbligo persistente, specifico e volontariamente assunto - che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Coerentemente all'affermata responsabilità contrattuale in capo alla banca negoziatrice di un assegno bancario con firma apocrifa, va ricostruito l'onere probatorio nella materia di cui trattasi, nel senso che, una volta contestato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento spetta alla banca negoziatrice - ai sensi dell'art. 1218 c.c. - provare di aver correttamente operato ovvero provare la sussistenza di un'inesistibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale a norma dell'art. 1176, co. 2, c.c.: pertanto, in base ai richiamati generali principi di diritto che governano la responsabilità contrattuale applicabile al caso di specie, se il debitore è stato diligente e nonostante ciò l'adempimento non sia risultato possibile, se ne deve dedurre che non può essere tenuto al risarcimento del danno.

La soluzione della vertenza passa, pertanto, nella verifica dell'adeguatezza delle operazioni effettuate dal personale della banca al fine di identificare il presentatore del titolo e accertarne la corrispondenza con il beneficiario del titolo.

4. Venendo all'esame delle emergenze processuali, va rilevato che la banca convenuta ha incassato l'assegno per girata, al fine di depositare l'importo sul conto corrente, poco prima aperto proprio a nome beneficiario con acquisizione in copia del documento di identità e del c.d. specimen.

Dalla copia in atti – non disconosciuta – non emergono le anomalie ventilate dalla parte attrice (presenza di più cerchi, che in realtà corrispondono a quelli del modello prestampato e a quelli concentrici del timbro) ed il documento non presenta indici di manipolazione immediatamente apprezzabili.

Sotto diverso profilo, l'apertura di un conto corrente in data contestuale all'incasso (6/7 novembre 2008) risulta operazioni indubbiamente esposte ad evolare l'identificazione del soggetto, attraverso la sottoscrizione di contratti e moduli e l'acquisizione di documenti. Ne consegue che l'incasso dell'assegno da parte di un suo formale correntista, senza che emergesse alcun evidente anomalia (la copia dello specimen si presenta conforme a quella apposta per girata sull'assegno), appare rispondere a prassi ordinaria e giustificata.

D'altra parte, come rimarcato dalla banca convenuta, il coinvolgimento di BANCA è avvenuta nella qualità di Istituto Correntista che ha ricevuto l'assegno per l'incasso e che aveva come unico parametro il modello di firma e i documenti ricevuti in sede di apertura del conto, senza che si possa attribuire alla banca stessa l'omessa attivazione di controlli circa possibili sostituzioni di persone, controlli che involgono poteri di contrasto ad attività criminali che – in assenza di precisi indici sintomatici – esulano dai compiti ordinari della banca.

Per contro, la procedura di invio dell'assegno per posta ordinaria presenta aspetti di insicurezza, esponendo al furto della corrispondenza e del titolo.

A tal proposito, parte attrice evidenzia la conoscibilità dei furti di corrispondenza quale circostanza per rimarcare la responsabilità della banca; ma è evidente che il ragionamento può essere rovesciato, risultando ancor più grave la condotta della compagnia assicurativa che – pur a fronte dell'acclarato furto di corrispondenza – spedisca il titolo tramite posta ordinaria.

Il complesso delle circostanze esaminate induce ad escludere profili di negligenza a carico della banca convenuta, che si è limitata a consentire l'incasso di un assegno a quello che - a seguito di ordinarie attività di identificazione - appariva un proprio correntista, mentre la lamentata distrazione dell'assegno va attribuito all'improvvisa corresponsione dell'indennizzo a mezzo assegno inviato per posta ordinaria senza cautela e alla sostituzione nella persona dell'effettivo beneficiario, profilo in ordine al quale non sono stati dedotti accertamenti penali.

5. La domanda attorea va pertanto respinta; in ragione del contrasto di giurisprudenza ripercorso in motivazione, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni rilievo di istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- respinge la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma addì 17 aprile 2015.

Il Giudice

(Gianluca Sciarrotta)

Ex Parte Creditoris